


## AUDIZIONE COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 4 GIUGNO 2025

Illustre Presidente, Membri della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici,

ringraziamo per questa opportunità di sostenere l'attività del Legislatore permettendo di presentare osservazioni che provengono dalla comunità nazionale dei responsabili unici del progetto, complessivamente circa 125.000 RUP che dal 1° gennaio 2023 hanno "staccato" CIG per oltre 1.000 miliardi di euro, come risulta dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.



La nostra Associazione ha superato 1.300 iscritti e, proprio oggi, ha raccolto l'adesione di importanti società pubbliche, come Sogesid, con cui è stato stipulato un protocollo d'intesa finalizzato a rafforzare le competenze del personale dedicato all'attività contrattuale. Nel mentre, anche grazie al sostegno dei membri di questa commissione (ci riferiamo oltre che al Presidente Rotelli, agli on. Mazzetti, Milani, Simiani e Santillo), ha potuto portare la prospettiva dei RUP all'attenzione di tutti gli operatori del settore, istituzioni e privati.

A pochi mesi dall'entrata in vigore del Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 209/2024) il Legislatore interviene nuovamente sulla materia, da un lato, per stimolare importanti interventi infrastrutturali (l'art. 1 sul collegamento Sicilia-Calabria) e, dall'altro, per aggiornare la disciplina comune degli appalti. Il Decreto, denominato Infrastrutture, si occupa poi di alcuni aspetti del settore del trasporto stradale, ferroviario,

aereo e marittimo garantendo alla società RAM le risorse per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare. Si aggiungono una serie di disposizioni sulla spesa prevista, anche facendo ricorso alle risorse del PNRR, per eventi alluvionali, servizi pubblici e eventi sportivi.

Condivisibile è l'intervento che introduce quello che potremmo definire il Codice delle emergenze, aggiungendo alla disciplina ritoccata della somma urgenza, un capo dedicato ai contratti di protezione civile. L'auspicio è che la disciplina del nuovo art. 140-bis rappresenti un punto di arrivo per garantire norme ordinarie a situazioni straordinarie, evitando disparità di trattamento nella gestione delle emergenze, per le quali rimane comunque il potere del Governo per l'assegnazione delle risorse. Inoltre, occorre vigilare che il ricorso agli affidamenti diretti, già sotto la lente di ingrandimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sia ricondotto alle ipotesi descritte dalla nuova normativa soprattutto in caso di superamento della soglia ordinaria.

La disamina del Decreto, per quanto di competenza di codesta Associazione, si concentra sull'**esigenza di costruire ponti tra tutti coloro che partecipano al settore dei contratti**. Non un solo ponte, come quello fortemente voluto dal Ministro delle Infrastrutture, ma tanti ponti che devono poggiare sui pilastri della competenza e del senso di responsabilità del personale impegnato nell'attività contrattuale. Per fare in modo che l'economia nazionale sia sostenuta dal settore dei contratti e delle concessioni pubbliche, in tempi in cui i dazi americani promettono di ridurre la crescita, occorre rafforzare le competenze dei RUP, responsabilizzare professionisti e imprese verso la regolare esecuzione.

Tutto questo si può ottenere soltanto con una maggiore professionalità ed introducendo un sistema di certificazione delle competenze che, già nel dicembre 2024, il Parlamento ha riconosciuto essenziale nei pareri sul Decreto Correttivo. In quell'occasione Voi, non già una piccola associazione com'era ASSORUP nel febbraio 2023 quando per la prima volta varcava questa soglia, **Voi membri di questa Commissione avete chiesto al Governo di intervenire**.

Si legge infatti nel parere del 17 dicembre 2024 alla lettera

*o) con riferimento all'articolo 15 del codice concernente la previsione di requisiti minimi in capo al responsabile unico del progetto (RUP) e all'Allegato I.2 che, all'articolo 2, comma 3, consente l'individuazione di un RUP carente dei requisiti richiesti, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un sistema di certificazione dei requisiti con l'obiettivo di una maggiore professionalizzazione applicando la matrice delle competenze prevista dal progetto UE ProcurComp del 2020;*

E di questo ve ne siamo grati, i RUP italiani Vi sono grati per il coraggio di innovare davvero un sistema rimasto bloccato da 30 anni attorno ad una figura che tutti riconoscono centrale ma che spesso non è valorizzata ed appare inadeguata perché non formata al



ASSORUP  
c.f. 96547140580  
posta@assorup.it

compito assegnato.

Vi chiediamo quindi di agire con forza e coerenza introducendo il sistema di certificazione delle competenze dei RUP, che si collega alla norma del Decreto destinata agli incentivi.

L'intervento del Decreto Infrastrutture si concentra su un chiarimento per rendere operativi gli incentivi in favore dei dirigenti, quando ci sono decine di migliaia di RUP che non hanno mai visto un euro per l'attività contrattuale svolta.

Come si può riconoscere incentivi ai dirigenti senza prima garantire che siano in grado di gestire un intervento contrattuale? La competenza genera la performance. Il premio è la conseguenza del saper fare. Abbiamo detto 1.000 miliardi di euro dal 2023. Immaginiamo quanto risparmio per lo Stato si possa determinare grazie ad una maggiore professionalizzazione del RUP, funzionari e dirigenti. Potreste avere risorse disponibili per una o più leggi di bilancio!

E proprio sulle risorse si fonda un'ulteriore richiesta d'intervento. Lo Stato ha messo in campo dal 2020 un programma che prevede 1,8 milioni di euro per la formazione dei RUP. Un fondo che di fatto stanziava circa 14,40 euro l'anno per ogni RUP con una spesa procapite in appalti di circa 8,22 milioni di euro. È chiaro che occorre investire sulla formazione con la costituzione di un fondo nazionale straordinario che permetta alle stazioni appaltanti di scegliere i soggetti anche privati ai quali rivolgersi per la formazione accreditata di cui al comma 10 dell'art. 63 del Codice. La formazione non è un costo, ma un investimento sul futuro delle infrastrutture e dei servizi resi ai cittadini. Se ritenete che questi dati vadano verificati, ben venga l'apertura di un'indagine conoscitiva sulla situazione dei RUP che l'on. Mazzetti ha già depositato agli atti della Commissione e per la quale confidiamo il sostegno anche di altri Deputati.

Siamo consapevoli che, per certi versi, potremmo apparire come quella vedova insistente che si rivolge al Giudice nel vangelo di Luca. D'altronde ciò che chiediamo da due anni, trova conferma ed adesione in ogni conferenza tenuta (oltre 30, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, dalla Calabria al Veneto e più recentemente in Emilia Romagna e nelle Marche). E continueremo a chiederlo in occasione del Congresso Nazionale del 10 ottobre a Firenze che sarà l'occasione per radunare gli operatori del settore da ogni latitudine e longitudine per ricordare che il RUP FA BENE  
alla PA perché permette agli uffici di funzionare;  
al MERCATO perché garantisce la libera concorrenza;  
allo STATO perché riduce la spesa pubblica;  
ai CITTADINI perché realizza servizi e opere di qualità

IL RUP FA BENE, SE FÀ BENE IL RUP e per FAR BENE IL RUP occorre la Vostra determinazione.

Grazie!

Via Gaetano Scorza n. 16 – 00134 ROMA  
posta@pec.assorup.it - +39 +39 377 597 3673

## **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

(art. 2 del D.L. 21 maggio 2025, n. 73)

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

Al comma 1 prima della lettera a) inserire:

a) All'art. 15 comma 2 nel primo periodo, dopo le parole "tra i dipendenti" sono inserite le seguenti parole "in possesso della certificazione di cui all'allegato I.2,"

b) All'art. 4 dell'Allegato I.2:

a) sostituire le parole "di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche" con "della certificazione di cui al successivo articolo 5";

b) aggiungere il seguente comma 2-bis "Il sistema di certificazione del RUP si basa sulle informazioni in possesso dell'ANAC che cura l'istituzione dell'Albo dei Responsabili Unici del Progetto nel quale sono indicati i titoli di studio, l'aggiornamento professionale e gli incarichi svolti in base alla classificazione del vocabolario comune per gli appalti pubblici adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008. Per la realizzazione del sistema di certificazione l'ANAC si avvale della collaborazione di istituzioni, enti o associazioni esponentziali o rappresentative della categoria professionale dei RUP";

c) il comma 2 dell'art. 5 dell'Allegato I.2 è sostituito dal seguente "Può assumere l'incarico di RUP il personale che abbia partecipato con profitto a corsi di aggiornamento professionale di base di cui alla Tabella C dell'allegato I.4 e che abbia maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento. La certificazione è suddivisa in seguenti livelli di competenza per l'accesso alla relativa attività contrattuale:

a) "base" per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice

b) "intermedio" per gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice e di concessioni di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice

c) "avanzato" per gli affidamenti di appalti e concessioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

d) "esperto" per affidamenti di concessioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice, dialoghi competitivi, partenariati pubblico privati e interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, ovvero prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. La certificazione di livello superiore consente di svolgere l'attività contrattuale di livello inferiore. Per la certificazione base è sufficiente la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento professionale di base di cui alla richiamata Tabella. In assenza dell'adeguata esperienza maturata nello svolgimento di attività analoghe, la certificazione di livello superiore può essere conseguita solo con la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento professionale specialistico di cui alla richiamata Tabella per il livello intermedio e aggiornamento professionale avanzato sempre di cui alla richiamata Tabella".

#### **Articolo 45. (Incentivi all'attività contrattuale)**

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'[allegato I.10](#) sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Per tali oneri verrà costituito nei suddetti bilanci un apposito capitolo di spesa denominato "Incentivi per le attività contrattuali", suddiviso in sottocapitoli dedicati alle singole procedure, da cui attingere le risorse per il pagamento ai dipendenti. Ciascun sottocapitolo deve risultare già istituito e indicato nell'atto che dispone il relativo incarico con l'ammontare delle somme impegnate determinato sulla base delle previsioni del comma 2 rispetto all'importo della procedura di affidamento. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'[allegato I.10](#) e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 4 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, per importi compresi tra € 0,00 ad € 5.538.000,00. Per importi compresi tra € 5.538.000,00 e € 20.000.000,00 la misura determinata non sarà superiore al 3 per cento. Per importi superiori a € 20.000.000,00 la misura determinata non sarà superiore al 1 per cento. L'affidamento di servizi e forniture di qualsiasi importo viene incentivato con le somme di cui al comma 1 anche in assenza di nomina del direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e sono soggetti

regime fiscale di cedolare secca del 15 per cento. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o

prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui al comma 6.

6. Con le risorse di cui al comma 5 sono in ogni caso utilizzate:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze dei dipendenti impegnati nell'attività contrattuale nella realizzazione degli interventi;

b) per la copertura degli oneri di assicurazione del personale;

c) per premialità a fronte del raggiungimento di obiettivi fissati all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.